

(N. 1534)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1956

Modifica dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 232, concernente disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo

ONOREVOLI SENATORI. — Non è la prima volta che il legislatore esamina proposte tutelatrici dei legittimi diritti dei cittadini che furono perseguitati perchè contrari al regime fascista.

Con la presente proposta si vuole chiarire il disposto dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 232, che in realtà è poco chiaro e la cui interpretazione difficoltosa da parte delle Amministrazioni è causa di danno per una categoria di sanitari interessati.

Infatti con l'approvazione della legge 15 maggio 1954, n. 232, oltre a provvedere per i sanitari che erano stati esclusi dai concorsi per attività contraria al regime fascista, si intendeva estendere i benefici del provvedimento a tutto il personale sanitario riassunto con ricostruzione della carriera, ai sensi della legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 19 ottobre 1944, n. 301, per cui ai sanitari dipendenti dall'Amministrazione dello Stato di ruolo e non di ruolo, compresi quelli a contratto tipo

del soppresso Ministero dell'Africa italiana si sarebbe dovuto attribuire il grado e il posto dei sanitari della stessa categoria assunti in pari data o nel medesimo anno e non disturbati da persecuzioni e coartazioni politiche del regime fascista (vedi art. 2 della legge 232).

Tutto ciò risponde al senso di giustizia e di equità che indubbiamente ha animato lo spirito del legislatore quando approvò l'articolo 2 della legge 232, perchè è evidente che non potevano essere trascurati nè danneggiati nella loro carriera i cittadini sanitari dimissionati o bistrattati per causa dei loro ideali politici avversi al regime fascista. Per ragioni di equità inoltre debbono beneficiare della disposizione anche i sanitari che riassunti in servizio con ricostruzione della carriera in virtù delle leggi 6 gennaio 1944, n. 9, e 19 ottobre 1944, n. 301 hanno in seguito chiesto il collocamento a riposo, in base a leggi transitorie ed eccezionali, o per limiti di età, e ciò quale riconoscimento da parte dello Stato del loro ci-

vico comportamento contro la tirannide contribuendo alla creazione del nuovo ordinamento democratico.

Il presente provvedimento oltre a colmare una lacuna interpretativa completerà un atto di giustizia verso una benemerita categoria di cittadini.

Infine dispone altresì che l'applicazione delle disposizioni previste in questo articolo sosti-

tutivo venga demandata alle Direzioni generali del personale delle varie amministrazioni, poichè i beneficiari furono già sottoposti al vaglio delle Commissioni interministeriali in sede di riassunzione e ricostruzione della carriera, e ciò al solo scopo di evitare more burocratiche.

Alla vostra saggezza affidiamo l'approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 232 è così modificato:

« Al personale sanitario (medici, chirurghi e veterinari) assistenti ed aiuti di ospedali ed infermerie dipendenti dalla Amministrazione dello Stato, compreso il personale sanitario a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana riassunto in servizio ai sensi della legge 6 gennaio 1944, n. 9, e successiva del 19 ottobre 1944, n. 301, deve essere attribuito il posto ed il grado del personale della stessa categoria, assunto in pari data o nel medesimo anno, ed una anzianità nel grado pari al tempo intercorso tra l'allontanamento dal servizio fino alla riassunzione.

« Tali disposizioni debbono essere applicate anche al personale predetto collocato a riposo a domanda o per limiti di età.

« L'applicazione della presente legge è demandata alle Direzioni generali del personale delle varie Amministrazioni, quando gli aventi diritto siano stati già sottoposti all'esame delle prescritte Commissioni in sede di riassunzione e ricostruzione della carriera ».

Per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 232, così come modificato nella presente legge i termini per la presentazione della domanda si intendono riaperti per sei mesi decorrenti dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.